

Oggetto: Individuazione delle aree non metanizzate del territorio comunale rientranti nei benefici di cui alla legge n° 448 del 28/12/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprie deliberazioni n. 32 dell'11/06/2001, n. 73 del 30/09/2002 e n. 59 del 29/09/2003 furono individuate le aree non metanizzate del territorio comunale, rientranti nei benefici di cui alla legge n° 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria 2001);

Rilevato che:

- con legge n° 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) art. 13, comma 2, sono state riproposte le agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi, usati come combustibile da riscaldamento, previste per le aree non metanizzate poste in comuni di zona climatica "E";
- ai sensi dell'art.1 c. 1 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane in data 03/04/2002 si precisa che il suddetto beneficio per gli anni 2002/2003 vale: "...nelle porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive, ancorchè nelle frazioni medesime sia ubicata la sede municipale.";
- il Capoluogo di Soliera e le frazioni poste nel territorio comunale sono tutte metanizzate, ma altresì restano non raggiunti dalla rete di erogazione del gas metano nuclei abitati e case sparse poste in zone agricole così come indicato ai commi 2-3 del D. L. n° 268/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n° 354/2000;
- il Comune di Soliera è collocato in zona "E" così come specificato dal DPR 26/8/93 n°412;
- questo Comune ha provveduto a richiedere ad AIMAG spa una planimetria aggiornata, indicante le reti di distribuzione gas metano presenti nel territorio comunale, considerato che nel corso del 2003/2004 è stata estesa la rete gas in parte delle vie Montecuccoli, Stradello Lama, e Stradello Prati;
- la planimetria aggiornata al 06/07/2005, fornita da AIMAG spa, è depositata agli atti dell'Ufficio Ambiente;

Sentita la commissione consiliare Ambiente, Territorio ed Attività Produttive nella seduta del 21/09/05;

Ritenuto opportuno aggiornare la planimetria, fermo restando i criteri utilizzati per individuare le zone non metanizzate della deliberazione di C.C. n. 73/2002 sopracitata, e quindi individuare quali zone non metanizzate i nuclei abitati e le case sparse rientranti nel beneficio anzidetto poste nelle fasce laterali a 80 mt. e comunque ad 80 mt. dalla rete di distribuzione gas-metano esistente, in quanto oltre a tali fasce non si considerano soddisfatte le condizioni di convenienza necessarie per procedere all'allacciamento di rete;

Visto:

- L. 10/91;
- L'art. 2 D.P.R. 412/93
- D.P.R. 361 del 30/09/99;
- L. 488 del 23/12/99;

- L. 354/2000;
 - L. 338 del 23/12/2000;
 - L. 448 del 28/12/2001;
 - Determinazione 03/04/2002 dell' Agenzia delle Dogane;
 - Determinazione 29/04/2002 n. 36 dell' Agenzia delle Dogane;
 - L. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003);
 - L. 350 del 24/12/2003 (legge finanziaria 2004);
 - L. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005);
- Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000;

Con votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di definire come non metanizzate le aree poste ad oltre 80 mt. per parte e comunque ad 80 mt. dalla rete di distribuzione del gas-metano esistente e riportata schematicamente con segno rosso (rete media pressione) e verde (rete bassa pressione) nella planimetria fornita da Aimag S.p.A., e depositata agli atti dell'Ufficio Ambiente;
La distanza di 80 mt. viene calcolata dalla rete di distribuzione effettivamente presente;
Le aree non metanizzate così individuate rientrano nei benefici per l'uso del gasolio e gas di petrolio liquefatto per riscaldamento di cui alla Legge 28/12/2001 n. 448;
 - 2) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive, così come indicato dalla determinazione del Direttore dell' Agenzia delle Dogane del 03/04/2002;
- con voto unanime, reso per alzata di mano, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs.18/08/2000 n° 267, immediatamente eseguibile il presente atto per procedere immediatamente alla trasmissione ai Ministeri di cui sopra.